# Sentenza del 06/02/2019 n. 3423 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

## Testo

**Testo:**

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Premesso che con Provv. 24 ottobre 2017, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale 1 di Napoli, accoglieva l'istanza di autotutela presentata dal contribuente C.M. a seguito di sentenza con la quale il Tribunale di Napoli aveva accolto la querela di falso proposta dal contribuente in ordine alla falsità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale il messo notificatore ebbe ad avvertire il contribuente di aver depositato presso la casa comunale un plico contente l'avviso di accertamento (OMISSIS) a lui destinato;

considerato che di conseguenza l'amministrazione provvedeva a convalidare lo sgravio totale della cartella scaturente dal prodromico avviso di accertamento, venendosi così a determinare la cessazione della materia del contendere;

considerato che la parte ricorrente con istanza depositata il 5 dicembre 2017, rinnovato con ulteriore istanza depositata il 17 dicembre 2018, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, producendo l'atto di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento in questione, atto nel quale l'amministrazione dichiarava che l'accertamento era privo di effetti e che le somme richieste non erano dovute;

considerato che analoga richiesta ha formulato in udienza l'Avvocato dello Stato;

Ritenuto che sulla base delle concordi conclusioni delle parti è giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019

# Documenti citati

## Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza